

Regione Piemonte

Provincia di Torino



Comune di Santena

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

LEGGE - QUADRO N° 36/2001 (Art.8, comma 6)

LEGGE REGIONALE N° 19/04 (Art.7)

D.G.R. N° 16-757 DEL 05-09-2005.

TORINO, 15 ottobre 2013.



**STUDIO TECNICO: Geometra Furio Bartoli – via Grassi 4 -Torino
CONSULENTE: Arch. Paolo Dotti – str. Val S. Martino S. 148 - Torino**



SOMMARIO

ART. 1	Finalità	pag. 3
ART. 2	Campo di applicazione	pag. 3
ART. 3	Obbiettivi di qualità	pag. 3
ART. 4	Limiti di esposizione e valori di attenzione	pag. 4
ART. 5	Zone di vincolo	pag. 5
ART. 6	Zone di installazione condizionata	pag. 6
ART. 7	Zone di attrazione	pag. 6
ART. 8	Zone neutre	pag. 6
ART. 9	Condivisione impianti (co-siting)	pag. 7
ART. 10	Prescrizioni per installazione impianti	pag. 7
ART. 11	Indicazioni progettuali di mitigazione	pag. 7
ART. 12	Presentazione domande	pag. 8
ART. 13	Spese per attività istruttorie	pag. 11
ART. 14	Identificazione dell' impianto	pag. 12
ART. 15	Modifiche agli impianti	pag. 12
ART. 16	Impianti esistenti	pag. 12
ART. 17	Rimozione impianti	pag. 12
ART. 18	Vigilanza e controlli	pag. 13
ART. 19	Sanzioni	pag. 13
ART. 20	Comunicazione entrata in servizio	pag. 13
ART. 21	Esecutività	pag. 13

ART. 1 – FINALITA'

Il Comune di Santena adotta il presente Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della Legge-quadro n° 36/01 "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici*" e dell' articolo 7 della Legge Regionale n° 19/04 "*Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*".

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Fermo restando le autorizzazioni ministeriali, le norme nazionali e regionali che regolamentano il settore, scopo di questo Regolamento è disciplinare, su tutto il territorio comunale, la localizzazione, l'installazione e la modifica delle caratteristiche degli impianti fissi per radiodiffusione sonora e televisiva (art. 3, comma 1, punto "f" della L. R. 03/08/04 n. 19) operanti con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, nel rispetto della D.G.R. 16-757 del 05 settembre 2005.

Sono esclusi dal presente regolamento:

- a) Gli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori, che sono regolati dal D.P.R. del 5 agosto 1996, n° 1214 e dal D.L.gs 259/03;
- b) gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, convegni, concerti per i quali deve essere data comunicazione al Comune e all'ARPA secondo le procedure indicate nel D.G.R. 02 novembre 2004, n. 19-13-802;
- c) gli impianti fissi con potenza in antenna minore od uguale a 5 watt, come indicato nella L.R. 19/04.
- d) gli impianti al servizio delle Forze armate e delle Forze di Polizia, fatta salva la normativa nazionale e regionale vigente. Esse devono comunicare al Comune le caratteristiche tecniche dei nuovi impianti prima della loro attivazione.

ART. 3 – OBIETTIVI DI QUALITA'

Visti gli artt. 3) e 8) della Legge-quadro n° 36/01, l'art. 4) del D.P.C.M. 08 luglio 2003, gli artt. 3) e 5) della Legge Regionale n° 19/04, e la D.G.R. n° 16-757/05, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, è fatto obbligo rispettare i limiti di esposizione e valori di attenzione indicati al successivo art. 4).

Ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i valori di emissione dei suddetti campi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella seguente tabella 3 dell' allegato "B" del D.P.C.M. 8 luglio 2003. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Tabella n. 3: valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz:

Obiettivi di qualità	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

ART. 4 – LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

I limiti di esposizione e i valori di attenzione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz , per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti all'art. 3 dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

In particolare si dovranno rispettare i seguenti limiti di esposizione e valori di attenzione di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato "B" del D.P.C.M. 8 luglio 2003:

Tabella n. 1: valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz:

Limiti di esposizione	Intensità di campo Elettrico E (V/m)	Intensità di campo Magnetico H (A/m)	Densità di potenza D(W/m ²)
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,1	4

Tabella n. 2: valori di attenzione a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con l'esposizioni ai campi magnetici generati a frequenze tra 100 kHz e 300 GHz all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi, cortili.

Valori di attenzione	Intensità di campo	Intensità di campo	Densità di potenza D
	elettrico E (V/m)	magnetico H (A/m)	(W/m ²)
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

N.B. Il rispetto dei limiti indicati nelle precedenti tabelle potrà essere controllato dall'ARPA ogni qualvolta che l'Amministrazione Comunale ne faccia richiesta, previo accordo.

**Art. 5 - "ZONE DI VINCOLO": ZONE INCOMPATIBILI CON
INSTALLAZIONI DI IMPIANTI RADIO-TELEVISIVI
(L.R. 19/04 - D.G.R. 16-757/05)**

Sono considerate "zone di vincolo" le seguenti aree:

- a) Centro storico (come da P.R.G.C.);
- b) tutta le aree urbane ed i nuclei frazionali (come da P.R.G.C.), per impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W;
- c) Luoghi di attenzione (aree sensibili) – art. 3) comma 1, lettera a) della L.R. 19/04.

Si intendono per aree sensibili tutti gli edifici e relative aree di pertinenza dedicati alla popolazione infantile, all'istruzione, agli anziani, nonché quelli dedicati alla tutela della salute:

- aree attrezzate a parco gioco per l'infanzia
- asili nido – scuole materne
- scuole elementari e medie
- scuole superiori e università
- strutture per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva
- strutture per l'assistenza agli anziani
- strutture per l'assistenza ai disabili
- ospedali e strutture adibite alla degenza e socio-sanitarie

Attorno alle aree sensibili dovrà essere rispettata una fascia di salvaguardia pari alla distanza di sicurezza data dall' A.R.P.A. per il rispetto del limite di 6 V/m (D.P.C.M. del08-07-2003).

Art. 6 - ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA

IMPIANTI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Sono considerate "zone di installazione condizionata" tutte le aree in cui l' Amministrazione Comunale concede la possibilità di installare impianti secondo un prontuario definito negli art. 11) e 12) del presente Regolamento Comunale.

- a) Tutta le aree urbane ed i nuclei frazionali (come da P.R.G.C.), per impianti con potenza efficace in antenna inferiore a 500 W;
- b) Aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- c) Aree soggette ai vincoli ed alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d' area;
- d) Beni culturali

Il posizionamento di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva su tutti i beni culturali di cui all'art. 2) comma 2 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n° 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dello art.10 della legge 06 luglio 2002, n° 137) è subordinato al parere della Soprintendenza per i beni artistici e storici del Piemonte.

Nelle suddette zone di installazione condizionata non è prevista l' installazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, salvo diverso parere espresso e verificato dall'ARPA.

Art. 7 - ZONE DI ATTRAZIONE PER L' INSTALLAZIONE DEGLI

IMPIANTI RADIO-TELEVISIVI

Sono considerate "zone di attrazione" le seguenti aree:

- a) Aree individuate autonomamente dall' Amministrazione Comunale;
- b) Aree esclusivamente industriali, come da P.R.G.C., con limite di 6 V/m, in quanto le permanenze lavorative superano le quattro ore giornaliere;
- c) Aree a bassa densità abitativa, con limite di 6 V/m, in quanto vi possono essere edifici ove risiedono cittadini con presenze superiori alle quattro ore giornaliere.

Art. 8 - ZONE NEUTRE

(art. 2.1 del D.G.R. 16-757/05)

Le “zone neutre” sono tutto il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

Art. 9 - CONDIVISIONE DEGLI IMPIANTI (CO-SITING)

Alla presentazione di richieste di installazioni di impianti radio-televisivi in prossimità di strutture esistenti già adibite ad uso radio-TV o S.R.B. (STAZIONI RADIO BASE - art. 3) comma 1, punto “e” della L.R. n. 19/04), il Comune può invitare alla condivisione delle infrastrutture impiantistiche (strutture verticali portanti), tramite convenzione con i Gestori e/o i Concessionari, per garantire una ordinata distribuzione degli impianti, limitare il proliferare delle antenne e salvaguardare anche l’ estetica del territorio. La condivisione degli impianti è regolamentata all’ art. 89 del D.lgs n° 259 del 01 agosto 2003.

Art. 10 - PRESCRIZIONI PER LA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Nelle aree non abitate o con bassa densità abitativa con permanenze inferiori alle quattro ore (D.P.C.M. del 08-07-2003 – Art.3, tabella 1 dell’ allegato B), le distanze di sicurezza per il rispetto dei 20 V/m sono calcolate dall’ ARPA in base ai dati dell’impianto forniti dai gestori.

a) impatto sanitario

Il rispetto del limite di 6 V/m (principio di cautela – D.P.C.M. del 08-07-2003 – art. 3) tabella 2 dell’ allegato b) si applica ove esistano permanenze abitative e residenziali non inferiori alle quattro ore.

L’ Amministrazione Comunale ritiene opportuna l’ applicazione del limite di 6 V/m (principio di cautela) su tutto il territorio comunale, in previsione di future varianti di piano regolatore; infatti alcune parti del territorio potrebbero essere trasformate in residenziali.

b) impatto ambientale

Le installazioni di impianti radio-televisivi devono comportare le minime interferenze con i connotati paesistici della località e rispettare le indicazioni progettuali riportate al punto successivo.

Art. 11 - INDICAZIONI PROGETTUALI DI MITIGAZIONE

Fatte salve le norme nazionali, regionali e locali in materia edilizia, per l’ installazione degli impianti di cui al presente regolamento, su tutto il territorio comunale dovranno essere perseguite le seguenti soluzioni:

- 1) Per gli impianti fissi per radiodiffusione sonora e televisiva realizzati su piano campagna sono ammessi supporti sia a palo che a traliccio, purchè siano impiegate le migliori soluzioni tecniche disponibili ai fini del miglior inserimento paesaggistico. In caso di soluzioni a palo, gli stessi dovranno essere dipinti come da indicazioni dell'Ufficio Tecnico.
- 2) Con precedenza rispetto alle nuove realizzazioni occorrerà verificare la fattibilità con l'Ufficio Tecnico Comunale di alloggiare gli impianti su strutture già esistenti (pali per l'illuminazione, torri faro, strutture tecniche esistenti, ecc) prevedendo a carico dei gestori le eventuali sostituzioni funzionali all'utilizzazione.
- 3) Ove richiesto dall'Ufficio Tecnico Comunale le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali preferibilmente integrando sistemi di verde già presenti sul territorio; in caso di particolare necessità di mimetizzazione, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà prescrivere che le apparecchiature a terra vengano custodite in alloggiamenti opportunamente realizzati con elementi costruttivi e caratteristiche dei materiali congruenti alle caratteristiche del contesto urbano di valore ambientale e documentario.
- 4) Nel caso di installazione impianti fissi per radiodiffusione sonora e televisiva nelle zone condizionate o sulle coperture degli edifici di tutto il territorio comunale, i gestori dovranno proporre possibili mimetizzazioni. Gli impianti tecnici e le opere accessorie, dove possibile, dovranno essere preferibilmente alloggiati nei sottotetti od in vani tecnici esistenti; qualora ciò non fosse possibile l'alloggiamento delle apparecchiature dovrà essere contenuto in nuovi volumi, la cui dimensione non sia sproporzionata rispetto al volume dell'edificio stesso e costruiti con materiali che riprendano le caratteristiche architettoniche dell'edificio.
- 5) Nel caso di realizzazione di impianti fissi per radiodiffusione sonora e televisiva sulle coperture degli edifici, ai fini del rispetto della distanza di sicurezza verticale indicata sul rapporto dell' ARPA, si dovrà prendere come riferimento il volume dell'ultimo piano abitato.

Art. 12 - PRESENTAZIONE DOMANDE PER AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica o soggetti da loro delegati presentano al Comune, e contestualmente all'A.R.P.A., domanda per l'autorizzazione (D.I.A. o P.D.C.)

all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie.

Al momento della presentazione della domanda il Comune indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA tale indicazione.

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui all'art. 87, comma 9) del DLgs 259/03 (novanta giorni) inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

La domanda è formulata mediante:

- istanza di autorizzazione (P.D.C.) per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W;
- con dichiarazione di inizio attività (DIA), per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W.

Entrambe definite ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs 259/2003, secondo le modalità della deliberazione della Giunta Regionale 14.06.2004 n. 15-12731 (Decreto Lgs 01.08.2003 n. 59: "allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici"), così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 03.08.2004 n. 112-13293 (D.G.R. n. 15-12731 del 14.06.2004 recante "Decreto Lgs 01.08.2003 n. 259: allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici"), ad eccezione delle procedure semplificate di cui all'art. 8 della D.G.R. 16-757/05.

Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.

Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito del provvedimento unico tramite l'Albo Pretorio ed il sito ufficiale del Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione (D.I.A. o P.D.C.) e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D. Lgs n. 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui all' art. 8 della D.G.R. 16-757/05.

L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della Legge 22.02.2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui alla Deliberazione G.R. n. 16 del 05.09.2005 e all'art. 87 del D. Lgs 259/2003, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

In caso di motivato dissenso del Comune, è convocata dal Servizio Tecnico Comunale, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, la Conferenza dei servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti della Amministrazione, degli enti locali interessati, dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (A.R.P.A.), ed un rappresentante del Gestore di telefonia. Detta Conferenza si pronuncerà entro giorni 30 dalla convocazione (Dlgs. 259/03 – art. 87 – commi 6-7).

Le istanze di permesso di costruire (P.D.C.) e le denunce di inizio attività (D.I.A.), nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni (Dlgs. 259/03 – art. 87 – comma 9) dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al paragrafo precedente non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Il Comune rilascia un provvedimento unico (D.I.A. o P.D.C.), sia in materia sanitaria che di tipo edilizio, anche sulla base dei programmi localizzativi presentati annualmente dai gestori, di cui all' art. 4 della D.G.R. 16-757/05.

Detto provvedimento unico rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

Il Comune può rilasciare P.D.C. o D.I.A. per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

Il Comune trasmette all'ARPA e al CORECOM (Comitato Regionale per le Comunicazioni) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) della Legge Regionale 19/04.

Le opere debbono essere realizzate a pena di decadenza del provvedimento unico, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo espresso, oppure dalla formazione del silenzio – assenso.

Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nel P.D.C. o indicate nella DIA,

secondo le modalità e le procedure della deliberazione della Giunta regionale 02.11.2004 n. 19-13802 (L.R. n. 19 del 03.08.2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2) e 13), per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione).

Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

Art. 13 - SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'art. 2), comma 3 della Legge, per ogni singola installazione sono individuate:

- a) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000 euro;
- b) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900 euro;
- c) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui al punto 8) e al punto 10) della D.G.R. 16-757/05, inseriti in contesto non edificato, in 200 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500 euro.

Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

Le somme sono versate al Comune ed alla Provincia competente nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 20 per cento, secondo le modalità di versamento definite dagli enti locali e diffuse anche tramite la rete Internet, la regolamentazione comunale o altri strumenti.

In sede di questo regolamento, il Comune provvede a determinare la percentuale di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge, che sarà il 40 per cento della somma versata dal gestore al comune. Il comune provvederà alla liquidazione di tali somme in favore dell'ARPA secondo le modalità che saranno concordate direttamente con l' ARPA.

Art. 14 - IDENTIFICAZIONE DELL' IMPIANTO

Per ogni impianto di cui al presente regolamento dovrà essere installato un cartello in materiale resistente (placca di metallo, cm 20 x 30 minimo), ben visibile, con incisione recante un codice alfanumerico attribuito dall' Amministrazione Comunale su richiesta del concessionario.

Il cartello non dovrà essere apposto per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 watt, e nei casi in cui, in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, siano state previste ed attuate specifiche forme di mimetizzazione.

Art.15 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti, per esigenze di servizio ed ottimizzazione dello stesso, potranno essere sottoposti a modifiche tecniche, previa autorizzazione ARPA.

Ogni modifica agli impianti di trasmissione od alle apparecchiature, dovrà seguire le procedure previste (Dlgs. 259/03 art.87 e D.G.R. N° 15-12731/04).

Art. 16 – IMPIANTI ESISTENTI

Devono essere individuate le posizioni degli impianti esistenti, anche in riferimento agli allegati cartografici e come riportato nelle tabelle allegate.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria su tali impianti, il gestore deve prevedere la messa a norma, nel rispetto di tutte le indicazioni fornite dal presente Regolamento.

Entro sei mesi dall' entrata in vigore del presente regolamento gestori devono munire gli impianti esistenti di targa di riconoscimento (così come previsto dall' art. 14) del presente regolamento), comunicandone l' avvenuta installazione all' Amministrazione Comunale.

Art. 17 - RIMOZIONE IMPIANTI

Tutti i gestori di impianti radio-televisivi, al momento della richiesta di installazione di un impianto, dovranno sottoscrivere un atto unilaterale che li obblighi, in caso di disattivazione e smantellamento dell' impianto, al ripristino dell' area utilizzata, di tutte le sue pertinenze e dello stato dei luoghi, il tutto entro il termine di tre mesi dalla rimozione dello impianto.

Art. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI

Le funzioni di controllo e vigilanza dovranno garantire il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (D.P.C.M. 08-07-03) ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal gestore.

Per quanto concerne il controllo ambientale del livello del campo elettromagnetico, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di potersi avvalere di tecnici abilitati di sua nomina. Le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti saranno affidate agli organi competenti del servizio sanitario nazionale.

Le violazioni e gli inadempimenti al presente regolamento saranno sanzionati in base alle vigenti leggi e normative nazionali, regionali, provinciali e comunali.

Art. 19 - SANZIONI

Le sanzioni applicate sono quelle individuate dalla normativa vigente ed in particolare dall' art. 15) della Legge 36/01 e dall' articolo 16 della L.R. n° 19/04. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dall' ARPA e dall' Ufficio Tecnico.

Art. 20 – COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

Per ciascun impianto installato il soggetto Gestore dovrà fornire apposita comunicazione, così come previsto dalla D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

Art. 21 – ESECUTIVITA'

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Torino, 15 ottobre 2013.



IN ALLEGATO:

- relazione impianti radio-TV

COMUNE DI SANTENA
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
LEGGE-QUADRO N° 36/2001 (Art.8, comma 6)
LEGGE REGIONALE N° 19/04 (Art.7) - D.G.R. N° 16-757 DEL 05-09-2005.

ALLEGATO N° 1

“ZONE DI ATTRAZIONE INDIVIDUATE DALL’ AMMINISTRAZIONE
COMUNALE IN RIFERIMENTO AL PUNTO c) DELL’ ART. 2.2 DEL D.G.R.
16-757 PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE
SONORA E TELEVISIVA”.

NOTA


Al momento dell’approvazione del presente regolamento sul territorio comunale di Santena non sono presenti impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva.

Così come precisato dalla D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005, l’individuazione dei siti di localizzazione degli impianti per radiodiffusione deve essere effettuata in coerenza con i piani nazionali di assegnazione delle frequenze, approvati dall’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fatte salve le competenze dell’Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni.

Trattandosi detto piano nazionale sovra ordinato e cogente, anche sotto il profilo meramente tecnico rispetto alla programmazione comunale e provinciale, non si reputa necessaria l’indicazione delle zone di attrazione per gli impianti di radiodiffusione televisiva.

Pertanto i siti di attrazione saranno individuati nel momento in cui si presenterà la necessità di collocazione, a seguito di opportune valutazioni effettuate dall’A.R.P.A..

Torino, 15 ottobre 2013.



STUDIO TECNICO: Geometra Furio Bartoli – via Grassi 4 -Torino
CONSULENTE: Arch. Paolo Dotti – str. Val S. Martino S. 148 - Torino